



La differenza tra invalidità permanente e inabilità temporanea

Descrizione

La Corte di Cassazione conferma la distinzione tra le due voci in cui si compone il danno biologico.

Ed invero nella recente sentenza n. 4415 del 19 febbraio 2024, precisa che:

*“benché aventi la stessa natura giuridica, il **danno per invalidità temporanea** e quello per **invalidità permanente** hanno presupposti di fatto diversi (cfr. Cass. Civ. n. 16788 del 2015). Devono, in particolare, formare oggetto di **autonoma valutazione** il pregiudizio da invalidità permanente – con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi – e quello da invalidità temporanea – da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuo al fatto lesivo o impedirne l’aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto – (Cass. n. 7126 del 2021). Più precisamente, l’invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomico-funzionali dell’organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l’adattamento dell’organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (**cd. stabilizzazione**); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev’essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass. n. 35416 del 2022)“*

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

29 Feb 2024